

Data 06-07-2015  
Protocollo 10483/A19050  
Classificazione 009.010.020, 1/2015A, 1.1

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA

ALL'INPS REGIONALE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Verifica della regolarità contributiva imprese del commercio su area pubblica –  
Precisioni in relazione ai casi di rateizzazione.**

La deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26/07/2010 “*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. – Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazione per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*” ha, come noto, introdotto l’obbligo, per tutti coloro che esercitano l’attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all’anno fiscale precedente, pena la revoca dell’autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l’impossibilità di esercitare l’attività di vendita su area pubblica.

A tale fine, in via generale:

- a partire dal 1° ottobre ed entro il 28 febbraio di ogni anno l’operatore presenta la documentazione riferita all’anno precedente per il rilascio del V.A.R.A (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche);
- i comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, rilasciano il VARA, verificata la regolarità della documentazione prodotta.

La deliberazione regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l’attività di commercio su area pubblica nel territorio regionale, la regolarità per l’anno precedente.

Con riferimento all’anno in corso, per effetto della deliberazione n. 2-1096 del 26/02/2015, la scadenza per la consegna della documentazione degli operatori è il 30 aprile 2015, mentre i Comuni devono rilasciare il VARA entro il 30 giugno 2015.

L'anno oggetto del controllo risulta essere il 2013.

Con le precedenti note, per agevolare gli operatori del commercio su area pubblica e le pubbliche amministrazioni interessate nello svolgimento delle attività di verifica e controllo dei dati, sono state rammentate le disposizioni e gli adempimenti in capo ad operatori e comuni.

**Con particolare riferimento agli operatori con rischio specifico (soggetti che sono stati ammessi a formale rateizzazione del debito contributivo) era stato evidenziato che:**

- il DURC viene emesso soltanto nel caso di soggetto iscritto all'INAIL, pertanto per aziende con dipendenti, lavoratori artigiani, commercianti con rischio specifico;
- il Certificato di regolarità contributiva viene emesso per i lavoratori autonomi iscritti al solo INPS (emesso con le medesime caratteristiche del DURC);
- il DURC o il CRC vengono rilasciati anche in presenza di rateazione formalmente accordata, che presuppone la domanda dell'interessato all'INPS e la sottoscrizione del piano di ammortamento a seguito del preventivo versamento della rata preliminare;

Più in dettaglio la rateazione è da considerare formalmente accordata:

- per i debiti in fase amministrativa, ancora in gestione presso l'INPS, quando viene sottoscritto il relativo piano di ammortamento (che presuppone il pagamento della prima rata);
- per i debiti oggetto di **cartella esattoriale**, in gestione a Equitalia, quando quest'ultima conferma ad INPS l'accoglimento della rateazione. In proposito è stato stipulato un accordo operativo con Equitalia per avere tempestiva risposta nel caso di soggetti che hanno richiesto il DURC (i tempi di decisione sulle rateazione in Equitalia possono essere, altrimenti, anche di alcuni mesi);
- se l'interessato ha debiti sia presso INPS che in Equitalia dovrà presentare due distinte domande di rateazione.

Successivamente, a seguito della modifica del DPR 445/2000 ad opera dell'art 15 della legge 12 novembre 20114, n. 183 che prevede specifiche disposizioni in capo alle pubbliche amministrazioni interessate nello svolgimento delle attività di verifica e controllo dei dati, è stato specificato che per **l'impresa con rischio specifico** il controllo poteva avvenire:

- **attraverso la presentazione da parte dell'operatore di:**
  - ❖ piano di rientro accolto e notificato dall'Ente;
  - ❖ gli estratti di ruolo delle cartelle da cui si evinca la rateazione di Inps/Inail riferiti all'anno oggetto di verifica;
  - ❖ i relativi bollettini saldati e già scaduti.
- **in alternativa il Comune può altresì optare per l'acquisizione diretta del dato** sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.

Sul punto, a seguito di numerosi quesiti e segnalazioni agli uffici scriventi, sono stati effettuati alcuni approfondimenti con gli uffici della Direzione regionale INPS – ente competente in materia – ed in proposito si riportano le seguenti precisazioni:

- **L'operatore che ha debiti rateizzati e che sta correttamente versando quanto dovuto alle scadenze previste nel piano di rateizzazione è da considerarsi in regola.**

- **E' altresì da considerarsi in regola quell'operatore al quale è stato accolto e notificato dall'Ente il piano di rientro, ma la cui prima rata scade oltre il termine previsto per il rilascio del VARA da parte del Comune (es. 1° rata con scadenza 01/08/2015).**  
In tali casi potrebbe risultare opportuno una verifica successiva.
- **L'operatore, invece, che ha debiti rateizzati, ma che non versa alle scadenze previste dal piano non può essere considerato in regola ai fini della deliberazione regionale.**

**Per concludere è da ritenersi in regola colui che, avendo rateizzato il proprio debito contributivo, sta procedendo al pagamento di volta in volta delle rate accordate, anche qualora non si sia ancora versata l'ultima rata e pertanto il piano di ammortamento non sia ancora chiuso (es. scadenza ultima rata 01/10/2015, tutte le altre rate sono state regolarmente versate, l'operatore è da considerarsi in regola).**

Cordiali saluti.

Il Dirigente di Settore  
Arch. Patrizia Vernoni



Visto: il Direttore regionale  
Dott.ssa Giuliana Fenu

*Referenti:*  
Dott.ssa Grazia Aimone  
Dott.ssa Juliana Cerutti  
Via Meucci n. 1 10121 Torino  
011.432.3504  
011.432.5493